



AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA

ASP ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro

***Regolamento per la gestione delle
Segnalazioni (Whistleblowing)***



Indice

1. GENERALITÀ	2
1.1. RIFERIMENTI	2
1.2. ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	2
2. PREMESSA	7
3. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	9
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	9
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO	9
4.2. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	10
4.2.1. <i>Contenuto della Segnalazione</i>	12
5. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	13
5.1. INVIO DELLA SEGNALAZIONE	13
5.2. ANALISI PRELIMINARE DELLA SEGNALAZIONE.....	15
5.3. FASE ISTRUTTORIA.....	16
5.4. ARCHIVIAZIONE.....	17
6. ALTRI CANALI DI SEGNALAZIONE	17
6.1. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO—ANAC	17
6.2. DIVULGAZIONE PUBBLICA	18
6.3. DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIURISDIZIONALE.....	19
6.4. NOTIFICA AGLI ATTORI COMPETENTI.....	20
7. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	20
8. CONTROLLI, ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TRACCIABILITÀ	21
9. LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO	21
9.1. TUTELA DELLA RISERVATEZZA	22
9.2. TUTELA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
9.3. LA TUTELA DA RITORSIONI.....	25
9.4. MISURE DI SOSTEGNO.....	28
10. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO	28



1. Generalità

1.1. Riferimenti

Riferimento	Titolo
L. n. 190/2012	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
D.Lgs. n. 24/2023	Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (c.d. "Decreto Whistleblowing")
D.Lgs. n. 165/2001	Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)	Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
ISO 27001	Gestione della sicurezza delle informazioni

1.2. Acronimi e definizioni

Acronimi	Definizioni
ASP ISMA	Istituti di Santa Maria in Aquiro - Azienda Pubblica di servizi alla Persona
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
PA	Pubblica Amministrazione
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall'ANAC ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.



Acronimi	Definizioni
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'ASP ISMA ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, nominato ai sensi dell'art. 1 co. 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190
<i>Whistleblowing</i>	Istituto finalizzato a regolamentare il processo di Segnalazione di illeciti o di altre irregolarità da parte di un soggetto che ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo che prevede, per il Segnalante (cd. <i>whistleblower</i>), uno specifico regime di tutele. Il <i>whistleblowing</i> rappresenta uno strumento utile all'emersione e alla gestione, anche in termini di rischio, di fenomeni illeciti o di altre irregolarità.
Segnalazione/i <i>whistleblowing</i>	<p>Qualsiasi comunicazione, scritta od orale afferente comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6); 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei punti 3), 4), 5), e 6); 3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei



Acronimi	Definizioni
	<p>prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;</p> <p>4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del Trattato sul finanziamento dell'Unione europea (TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;</p> <p>5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno (merci, persone, servizi e capitali) di cui all'art. 26, par. 2 TFUE comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulla società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulla società;</p> <p>6. atti o comportamenti che vanificano le finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati al punto 3), 4), 5).</p>
<i>Whistleblower</i> o Segnalante	<p>La persona fisica che effettua la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.</p> <p>La legge riconosce uno specifico regime di tutele per il whistleblower, anche nel caso in cui siano attuate contro quest'ultimo misure discriminatorie e ritorsive in conseguenza della segnalazione effettuata.</p>
Contesto lavorativo	<p>Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di</p>



Acronimi	Definizioni
	segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.
Gestore delle Segnalazioni	Il soggetto, specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione interno, che in ISMA coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Facilitatore	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
Soggetti del settore pubblico	Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione, gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate
Ritorsione/i o misure/a discriminatorie/a	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato. L'art. 17 del D.Lgs. n.24/2023, prevede un'ampia elencazione delle fattispecie che



Acronimi	Definizioni
	costituiscono ritorsioni, pur avendo questa un carattere non esaustivo. A titolo esemplificativo, possono rientrare tra le misure discriminatorie o ritorsive: sanzioni, demansionamento, licenziamento, trasferimento, azioni disciplinari, molestie sul luogo di lavoro.
Piattaforma di <i>whistleblowing</i> (Piattaforma)	Lo strumento informatico adottato da ISMA per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di <i>whistleblowing</i> .
Segnalazione Anonima	La segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.
Segnalazione in malafede	Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si rilevi non fondata sulla base di elementi oggettivi, e rispetto alla quale le circostanze concrete accertate nel corso della stessa istruttoria consentano di ritenere che sia stata fatta al mero scopo di arrecare un danno ingiusto nei confronti della persona e/o dell'ente segnalato.
Tutele del <i>whistleblower</i>	L'insieme delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 in favore del <i>whistleblower</i> e di tutti i soggetti collegati in senso ampio all'organizzazione e/o alla persona segnalante, qualora ricorrano tutte le condizioni necessarie.



2. Premessa

L'istituto del *whistleblowing* (di seguito anche "istituto") è stato formalizzato all'interno dell'ordinamento giuridico nazionale per la prima volta con la **Legge n. 190/2012** (cd. "*Legge anticorruzione*") che ha introdotto l'art. 54 bis (recante "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*") nel D.Lgs. n. 165/2001 (cd. "*T.U. del pubblico impiego*"). Tale norma rappresenta una forma di tutela specifica del *whistleblower* (intendendo con questa definizione il dipendente pubblico che segnala illeciti commessi all'interno dell'Amministrazione/Ente dove presta servizio e dei quali lo stesso dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro) prevedendo che le pubbliche amministrazioni adottino misure volte a garantire:

- il divieto di discriminazione nei confronti del *whistleblower*;
- la sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatta esclusione delle ipotesi eccezionali previste dal comma 2 dell'articolo 54 bis del D. Lgs. 165/2001 ("*[...] qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, l'identità può essere rilevata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato [...]*");
- definire ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione del processo delle Segnalazioni;
- garantire la riservatezza dei dati personali del Segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della Segnalazione;
- assicurare per la Segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

ANAC è intervenuta con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*" (c.d. "*whistleblowing*") per fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni sui necessari accorgimenti tecnici da adottare per dare effettiva attuazione alla disciplina. Con tale documento ha evidenziato gli ambiti in cui riteneva più urgente un nuovo intervento normativo. Tra gli altri, l'ampliamento dell'istituto al dipendente che segnala condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo pubblico e negli enti pubblici economici, nonché ai consulenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo e, ancora, ai collaboratori di imprese fornitrici dell'Amministrazione.

L'impianto normativo è stato modificato, in un primo momento, con la **Legge n. 179/2017**, entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Il legislatore ha così innovato la disciplina delle Segnalazioni (*whistleblowing*) intervenendo in maniera consistente sull'ambito di applicazione dell'istituto, specificamente in tre direzioni:

- estensione al settore privato, attraverso la modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001;
- ampliamento della definizione di dipendente pubblico richiamata dalla norma previgente anche ai dipendenti di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico;
- ulteriore ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad effettuare Segnalazioni (*whistleblowing*) ai dipendenti organicamente esterni all'Ente, ovvero i lavoratori e i collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi o prestatrici di opere in favore dell'Ente stesso.

La Legge 179/2017 ha altresì modificato il regime di tutele specifiche riconosciute al *whistleblower*, rafforzandone la portata e richiedendo agli Enti coinvolti di adottare una serie di procedure e strumenti al fine di incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il soggetto che segnala illeciti o irregolarità di cui è venuto a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni.

Da ultimo, il **D.Lgs. n. 24/2023**, ha recepito in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale nuova disciplina è orientata, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le Segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;
- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di Segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle Segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del Segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, ANAC, con Delibera n° 311 del 12 luglio 2023, ha adottato il documento recante "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne", al fine di fornire informazioni per la presentazione all'Autorità stessa delle segnalazioni



esterne e per la relativa gestione, nonché di fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.

L'ASP ISMA si era già dotata di un sistema per l'effettuazione e la gestione delle Segnalazioni e, alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha ritenuto necessario adeguarne le logiche e gli strumenti, fornendo al *whistleblower* chiare indicazioni operative in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari e alle modalità di trasmissione della Segnalazione, nonché circa le forme di tutela e protezione che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

3. Obiettivo del documento

Lo scopo del presente Regolamento è quello di descrivere e disciplinare il sistema di Segnalazioni implementato da ISMA, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l'effettuazione di una Segnalazione, delineandone il processo di gestione.

Il presente Regolamento:

- i. definisce l'ambito di applicazione del sistema di Segnalazione;
- ii. identifica i soggetti che possono effettuare Segnalazioni;
- iii. circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di Segnalazione;
- iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le Segnalazioni;
- v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di Segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- vi. definisce il processo di Gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Si procede, inoltre, a illustrare i canali di Segnalazioni c.d. esterni istituiti a cura dell'Autorità Nazionale di Anticorruzione - ANAC e l'eventualità della c.d. divulgazione pubblica, nonché i relativi presupposti e limiti di accesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del D.Lgs. n. 24/2023.

4. Ambito di applicazione

4.1. Ambito di applicazione soggettivo

Rientrano nell'ambito di applicazione *soggettiva* del presente Regolamento:

- i dipendenti, a qualsiasi titolo, dell'ASP ISMA (ivi incluso il personale in posizione di comando presso altre Amministrazioni, nonché i dipendenti di agenzie per il lavoro che prestano servizio presso ISMA in forza di contratto di somministrazione di lavoro);



-
- i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al Capo I della Legge n. 81/2017¹, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile² e all'art. 2 del D.lgs. 81/2015³, che svolgono la propria attività lavorativa in favore dell'ASP ISMA;
 - i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore dell'ISMA;
 - i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività lavorativa presso l'ISMA;
 - i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ISMA;
 - le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza in favore dell'ASP ISMA, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone:

- il cui rapporto giuridico con gli ISMA non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

Il presente Regolamento non si applica alla Segnalazione effettuata da soggetti diversi da quelli rientranti nell'ambito soggettivo appena citato.

4.2. Ambito di applicazione oggettivo

Il Regolamento si applica alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce riguardanti violazioni di normative nazionali o dell'Unione Europea consistenti in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza⁴ nell'ambito del proprio contesto lavorativo e relative a:

¹ Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del Codice civile. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

² Si tratta di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Rilevano per l'Ente eventuali rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

³ Si tratta delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. "etero-organizzazione").

⁴ Più specificatamente, con comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto direttamente a conoscenza, si intende:

- quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito;
- notizie acquisite, anche casualmente, in ragione e/o in occasione dello svolgimento delle mansioni lavorative;
- informazioni di cui il dipendente sia venuto comunque a conoscenza e che costituiscono fatto illecito.

-
- i. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi da quelli indicati di seguito;
 - ii. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 - iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione);
 - iv. atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (rientrano nella casistica, a titolo esemplificativo, le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società);
 - v. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Il presente Regolamento disciplina, in particolare, le segnalazioni inoltrate nell'interesse dell'integrità dell'ASP ISMA e che hanno ad oggetto condotte illecite⁵, ovvero (in conformità all'art. 2, c. 1, lett b) del D.Lgs 24/2023) le segnalazioni delle informazioni - compresi i fondati sospetti - riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico qualificato considerato dal legislatore, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

⁵ A titolo esemplificativo, si segnala che nel novero delle possibili segnalazioni rientrano azioni e/o omissioni:

- penalmente rilevanti;
- poste in essere in violazione del PTPCT, del Codice Etico / di Comportamento e di ogni altro atto normativo interno adottati dall'ASP ISMA ovvero di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'Ente o a terzi;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute e sicurezza dei portatori di interesse dell'Ente, ad esempio i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i beneficiari e altri interlocutori istituzionali che per vari motivi hanno rapporti con l'Ente, ecc.;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'ASP ISMA.

Inoltre, rientrano nell'ambito di applicazione anche le comunicazioni di misure ritenute ritorsive, illecitamente adottate dall'Ente nei confronti del Segnalante in ragione della segnalazione⁶.

Queste norme non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle Segnalazioni relative a violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023;
- alle Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4.2.1. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione ha ad oggetto le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le Segnalazioni devono contenere almeno i seguenti elementi che, perciò, si considerano requisiti necessari per la trattabilità delle stesse:

- generalità del Segnalante qualora questi decida di inviare la Segnalazione specificando la propria identità⁷;
- descrizione dei fatti, generalità o altri elementi che consentano di identificare la Persona coinvolta;
- circostanze, qualora conosciute, di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti;
- tipologia di condotta illecita;
- altri soggetti a conoscenza dei medesimi fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro ai fini della ricostruzione e successiva verifica dei fatti riportati, inclusi eventuali documenti da allegare alla Segnalazione che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti segnalati.

La Segnalazione, oltre che completa ed esaustiva, deve essere tempestiva così da consentire una più efficiente attività di indagine, nonché l'adozione delle necessarie misure preventive e correttive.

⁶ Queste ultime devono essere segnalate direttamente ad ANAC, che è l'unico Organo legittimato ad applicare sanzioni specifiche in materia (art. 21, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023).

⁷ In alternativa, può inviare una Segnalazione Anonima.

La Segnalazione Anonima è oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza. Pertanto, il Gestore delle Segnalazioni prende in considerazione la Segnalazione Anonima quando la stessa risulti adeguatamente circostanziata e resa con dovizia di particolari e, comunque, tale da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es. indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, etc.).

Ad ogni modo, il Gestore delle Segnalazioni valuta, caso per caso, il contenuto delle Segnalazioni Anonime e procede alla conseguente attività istruttoria⁸.

5. Canali di segnalazione interni

Le attività del processo di gestione delle Segnalazioni sono descritte nei paragrafi che seguono.

5.1. Invio della Segnalazione

Conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative applicabili, il Gestore delle Segnalazioni è individuato nella persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "RPCT"), il quale avrà il compito di ricevere, istruire e dare esito alle Segnalazioni nel rispetto dei principi di autonomia, imparzialità e indipendenza.

ISMA mette a disposizione dei destinatari canali alternativi per l'invio delle Segnalazioni interne, idonei a garantire la protezione dei dati personali e la riservatezza dell'identità del Segnalante, dell'identità del Segnalato, del contenuto della Segnalazione e della documentazione relativa alla Segnalazione.

La Segnalazione può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- attraverso la piattaforma informatica dedicata, presente sul sito ISMA e accessibile dal sito istituzionale (www.ismaroma.it) nella home page.

Per garantire la riservatezza del Segnalante, al momento dell'invio della Segnalazione la piattaforma rilascerà al Segnalante un codice numerico di 16 (sedici) cifre con il quale potrà in ogni momento visualizzare - tramite il portale - lo stato di lavorazione della propria Segnalazione, interagire attivamente con il RPCT attraverso il *tool* di messaggistica ed eventualmente aggiungere, anche in un momento successivo, delle integrazioni o aggiornamenti relativamente alla Segnalazione stessa. Tale applicativo prevede la compilazione di vari campi con una procedura guidata che supporta il Segnalante nella predisposizione della Segnalazione. Qualora il Segnalante scegliesse di indicare le proprie generalità e/o di inserire i propri dati di contatto o altri dati personali, quali e-mail, numero di telefono o altro, il sistema di crittografia dei dati, integrato nell'applicativo, ne assicurerà la riservatezza nonché la protezione dei dati inseriti. Il predetto applicativo informatico consentirà al Segnalante di ricevere automaticamente la comunicazione della presa in carico e del seguito della

⁸ Tra le novità del D.Lgs. n. 24/2023 vi è la regolamentazione della tutela delle Segnalazioni Anonime che, ove circostanziate, vengono equiparate per l'ANAC alla stregua delle segnalazioni ordinarie e trattate, consequenzialmente, in conformità a quanto previsto nei Regolamenti di vigilanza. Pertanto, se la persona del Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

Segnalazione. Tutti i contenuti sono archiviati all'interno della piattaforma e visibili solo al Segnalante stesso ed al RPCT;

- oralmente, attraverso l'utilizzo dell'apposito canale vocale. Il Segnalante, prima di poter parlare, riceverà un'informativa vocale circa il trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa. La Segnalazione sarà acquisita tramite un risponditore automatico IVR (Interactive Voice Response). Il servizio mette a disposizione un risponditore automatico VoIP, accessibile attraverso uno o più numeri geografici, il quale somministra vocalmente il questionario al Segnalante, guidandolo nelle risposte vocali.

Il processo prevede le seguenti fasi:

1. Il Segnalante compone il numero geografico del servizio (06. 82952510);
2. IVR risponde e chiede di selezionare la lingua desiderata tra quelle disponibili (italiano, inglese);
3. IVR comunica l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e acquisisce il consenso;
4. IVR somministra il questionario relativo alla segnalazione/identità del segnalante e acquisisce le risposte;
5. IVR converte i file audio in testi (speech2text), chiede conferma di quanto inserito al Segnalante (text2speech) e poi inserisce la segnalazione direttamente in piattaforma;
6. La piattaforma OpenBlow conferma l'inserimento e invia il codice della segnalazione che si è generato. IVR comunica al segnalante il codice univoco di 16 (sedici) cifre. Attraverso tale codice, la persona Segnalante avrà pieno controllo della segnalazione che potrà verificare ed eventualmente rettificare.
7. Il servizio IVR garantisce un processo end-to-end fra Segnalante e piattaforma, evitando la fuoriuscita di informazioni. Il tracciato telefonico non viene conservato dal sistema; una volta trasmesso alla piattaforma, i messaggi vocali vengono eliminati dal sistema e non sono conservati, mantenendo traccia esclusivamente dei metadati relativi alle opzioni digitate.

La modalità orale prevede, inoltre, la possibilità di richiedere che la Segnalazione venga effettuata mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, che dovrà essere fissato entro un termine ragionevole dalla richiesta del Segnalante. In occasione dell'incontro, la Segnalazione, previo consenso del Segnalante, è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In quest'ultimo caso, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione;

- posta ordinaria: invio a mezzo del servizio postale in forma cartacea all'indirizzo Via della Guglia, 69/b - 00186 Roma, indirizzato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Per garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA AL RPCT - PERSONALE - NON APRIRE". La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Qualora il Gestore delle Segnalazioni sia in conflitto di interessi tale da compromettere l'imparzialità di giudizio, perché la segnalazione lo riguarda direttamente come segnalato⁹, il Segnalante potrà accedere al canale di segnalazione esterno ANAC al fine di evitare che alla segnalazione non sia dato efficace seguito.

Il Gestore delle Segnalazioni mette a disposizione informazioni chiare con riguardo ai canali, alle procedure ed ai presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, nonché con riguardo ai canali, alle procedure ed ai presupposti per effettuare le Segnalazioni esterne (esposizione nei luoghi di lavoro, sito internet, altro).

Il Gestore delle Segnalazioni, una volta ricevuta la Segnalazione, svolgerà le seguenti attività:

- informare, qualora sussistano i presupposti, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione, il mittente dell'avvenuta presa in carico della problematica segnalata, nonché della possibilità o necessità, nel caso di comunicazioni non sufficientemente dettagliate, di inviare ulteriori informazioni/elementi di cui è a conoscenza e/o di cui verrà a conoscenza, al fine di integrare/aggiornare i fatti oggetto della comunicazione iniziale;
- fornire, qualora sussistano i presupposti, diligente seguito al mittente entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione;

Eventuali Segnalazioni pervenute tramite canali diversi da quelli sopra citati e/o non indirizzati al Gestore delle Segnalazioni, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, in originale e con gli eventuali allegati, dalla struttura che ha ricevuto la stessa, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante (cfr. paragrafo 3, sezione *"La segnalazione inviata ad un soggetto non competente"* delle LL.GG. ANAC Delibera n. 311 del 12 luglio 2023).

5.2. Analisi preliminare della Segnalazione

Il RPCT riceve la Segnalazione e avvia tutte le attività necessarie alla gestione della stessa, tra cui la presa in carico della Segnalazione e l'apertura del relativo fascicolo.

Tutte le Segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare da parte del RPCT al fine di:

- a) appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al segnalato;
- b) verificare se la Segnalazione rientri tra quelle disciplinate dal presente documento;
- c) verificare la presenza di concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;
- d) ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere al Segnalante e/o ad eventuali soggetti coinvolti nella Segnalazione chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza del Segnalante;
- e) identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

⁹ La situazione di conflitto di interessi può verificarsi anche nell'ipotesi in cui la segnalazione riguarda direttamente il RPCT, come Segnalante. Anche in questo caso potrà essere utilizzato il canale di segnalazione esterno - ANAC.



Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati, il RPCT si riserva, comunque, la facoltà di richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della fattispecie segnalata.

Ove, nonostante tale sollecito, la Segnalazione risulti non rilevante e non trattabile, il Gestore delle Segnalazioni decide di archiviare la Segnalazione dando opportuna comunicazione al Segnalante.

Dalla dichiarazione di inammissibilità della Segnalazione non deriva, per il Segnalante, alcuna azione disciplinare fatto salvo qualora abbia agito con dolo e/o colpa grave, ovvero la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al Segnalato. Resta ferma l'eventuale responsabilità nelle ipotesi in cui sia configurabile in capo al Segnalante una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o ai sensi dell'art. 2043 del Codice civile.

Nel caso in cui la Segnalazione risulti ammissibile e, dunque, rilevante e trattabile, il RPCT comunica l'esito di tale valutazione preliminare al Segnalante ed avvia la fase di valutazione di merito della stessa.

5.3. Fase Istruttoria

La fase istruttoria mira ad accertare la fondatezza di quanto riportato nella Segnalazione attraverso un'attività tempestiva ed accurata nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza, equità e riservatezza.

Il Gestore delle Segnalazioni procede, in caso di fondatezza della Segnalazione, ad effettuare ogni attività ritenuta, di volta in volta, opportuna, considerata la natura dell'evento sottostante alla violazione e le circostanze esistenti, ivi compresa l'audizione del Segnalante, del Segnalato e/o di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati.

Il RPCT, inoltre, può effettuare una valutazione più approfondita della Segnalazione provvedendo a:

- avviare analisi specifiche, avvalendosi delle strutture competenti (eventualmente anche tramite attività di audit), nonché coinvolgendo le aree interessate dalla Segnalazione;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della Segnalazione;
- avvalersi, se necessario, di esperti o periti esterni;
- concordare con il responsabile della Funzione interessata dalla Segnalazione l'eventuale "*action plan*" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, secondo gli *standard* operativi, garantendo, altresì, il monitoraggio dell'attuazione.

È possibile, altresì, che nello svolgimento dell'attività istruttoria il RPCT assegni la Segnalazione ad un Referente, che agisca sotto sua direzione e che funga da tramite per interagire con il Segnalante, con la medesima garanzia di riservatezza del RPCT.

In nessun caso sono consentite verifiche lesive della dignità e della riservatezza del dipendente e/o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare il dipendente ovvero compromettere il decoro davanti ai



colleghi. Tutte le attività di verifica devono in ogni caso rispettare le specifiche norme di settore e i limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di controlli a distanza¹⁰ e di quelle che vietano al datore di lavoro di acquisire e comunque trattare informazioni e fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore o comunque afferenti alla sua sfera privata¹¹.

Il RPCT al termine della verifica di fondatezza, sia nei casi di sussistenza che di insussistenza, provvede ad informare il Segnalante circa l'esito della verifica della Segnalazione.

In particolare, il Gestore delle Segnalazioni:

- nel caso di fondatezza della Segnalazione, provvederà a darvi seguito con opportune azioni;
- nel caso di infondatezza della Segnalazione, provvederà alla sua archiviazione con adeguata motivazione.

5.4. Archiviazione

Come illustrato nei paragrafi precedenti, il RPCT procede all'archiviazione e provvede a comunicare al Segnalante, in base alle modalità utilizzate per l'inoltro della Segnalazione, l'esito della sua Segnalazione qualora:

- l'oggetto non rientri nell'ambito delle Segnalazioni trattate nel presente documento;
- all'esito delle verifiche effettuate non siano emersi elementi tali da far ritenere che l'illecito denunciato si sia effettivamente verificato;
- la descrizione dei fatti risulti palesemente infondata e/o in malafede e/o di contenuto talmente generico da non permettere alcuna verifica in merito alla stessa;
- le comunicazioni riguardino circostanze/fatti già noti e oggetto di contenziosi pendenti tra l'ASP ISMA e terzi e presidiati dalle unità aziendali competenti;
- il Segnalante abbia omesso di fornire i chiarimenti/le delucidazioni richiesti/e necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Il Gestore delle Segnalazioni archivia la Segnalazione e provvede ad aggiornare il registro informatico tenendo traccia delle motivazioni che hanno condotto all'archiviazione.

6. Altri canali di Segnalazione

6.1. Canale di Segnalazione esterno - ANAC

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione attraverso un canale esterno, gestito dall'ANAC ([Whistleblowing](https://www.anticorruzione.it) : www.anticorruzione.it) se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

¹⁰ Art. 4 della L. 20 maggio 1970, n. 300, cui fa rinvio l'art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.n.196/2003).

¹¹ Art. 8 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e art. 10 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui fa rinvio l'art. 113 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

-
- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di Segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla legge;
 - il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
 - il Segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni che, se effettuasse una Segnalazione tramite il canale interno, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, oppure che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
 - il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il Segnalante potrà effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni esterne possono essere effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

6.2. Divulgazione pubblica

Il d.lgs. n. 24/2023 introduce un'ulteriore modalità di segnalazione consistente nella divulgazione pubblica. Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

Pertanto, la protezione del Segnalante sarà riconosciuta se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione/ente non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;



-
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
 - la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito (ad esempio, sussiste il rischio che siano occultate o distrutte prove o il fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o sia coinvolto nella violazione).

Il soggetto che effettua una divulgazione pubblica deve considerarsi distinto da chi costituisce fonte di informazione per i giornalisti. In tali casi restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia¹².

6.3. Denuncia all’Autorità giurisdizionale

La vigente normativa, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall’obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 331 del Codice di procedura penale e degli artt. 361 e 362 del Codice penale - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

In ogni caso l’ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 del Codice penale, disponendo l’obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d’ufficio), è più ristretto di quello delle Segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Resta fermo che, laddove il dipendente pubblico denunci un reato all’Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 del Codice penale e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per le ritorsioni subite.

¹² Cfr. art. 15, co. 2, del d.lgs. n. 24/2023.



Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

6.4. Notifica agli attori competenti

Il RPCT, qualora ritenga effettivamente fondato il contenuto della Segnalazione, comunica l'esito delle indagini all'Ufficio del Personale per l'adozione degli eventuali provvedimenti gestionali di competenza, incluso l'eventuale avvio del procedimento disciplinare, in conformità alla normativa in materia.

Si specifica che anche le Segnalazioni:

- non conferenti;
- non veritiere e/o effettuate in mala fede, al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti;
- che risultassero vessatorie nei confronti di altri dipendenti;

saranno comunicate all'Ufficio del Personale (previo invio di tutta la documentazione istruttoria necessaria per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari in conformità al sistema sanzionatorio previsto) e conseguentemente archiviate.

Nei casi in cui la Segnalazione risulti, oltre che fondata, anche penalmente rilevante, il RPCT provvede ad allertare anche le Autorità giudiziarie.

7. Procedimento disciplinare

ISMA sanzionerà ogni comportamento illecito, violazione o abuso perpetrato al Segnalante o alle Persone coinvolte dalla segnalazione, che dovesse emergere dalle attività di accertamento sulle Segnalazioni di cui al presente strumento normativo.

In ogni caso, sono attuate misure volte ad evitare eventuali condotte contrarie alle previsioni in ambito Anti-Corruzione e/o al presente documento.

Pertanto, nel caso in cui dagli esiti della fase di istruttoria dovessero emergere:

- Segnalazioni in malafede;
- gravi inadempimenti o illeciti a danno di fornitori/terze parti;
- presunti comportamenti illeciti o irregolari da parte di uno o più dipendenti;

ISMA avvierà i relativi procedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dalla regolamentazione interna e/o dalla normativa / contrattazione collettiva di riferimento, nei confronti degli autori delle suindicate condotte.

I provvedimenti disciplinari saranno proporzionati all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati.

8. Controlli, archiviazione e conservazione della documentazione, tracciabilità

Tutte le unità organizzative coinvolte nelle attività disciplinate dal presente documento assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, garantendone sempre la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e della persona coinvolta.

La documentazione, cartacea e/o informatica, è conservata per il tempo necessario alla trattazione della Segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione, salvo i casi di procedimenti giudiziari avviati/in corso.

Se si utilizza il canale vocale, la Segnalazione, previo consenso della persona Segnalante, è documentata dal sistema automatico IVR (Interactive Voice Response) il quale converte i file audio in testi, chiede conferma di quanto inserito al segnalante, e inserisce la Segnalazione direttamente in piattaforma. Il tracciato telefonico non verrà conservato dal sistema poiché, una volta trasmesso alla piattaforma, i messaggi vocali saranno automaticamente eliminati dal sistema. Verrà mantenuta traccia esclusivamente dei metadati relativi alle opzioni digitate.

Quando, su richiesta della persona Segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, quest'ultima, previo consenso della persona Segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale.

La persona Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

È tutelato, ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy, il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle Segnalazioni¹³.

9. Le tutele e le misure di sostegno

Un asse portante dell'intera disciplina è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal Segnalante e denunciante i quali, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al Segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni, integrali o parziali, dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti, salvo sottoscrizione in sedi protette¹⁴. Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono

¹³ Cfr. par. 9.2.

¹⁴ Per sedi protette si intendono le sedi giudiziarie, amministrative o sindacali.

validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene nelle sedi protette indicate all'art. 2113 c.c.. In questi casi, la circostanza che tali atti vengano conclusi dinanzi ad organismi che, per la loro composizione, assicurano autorevolezza ed imparzialità, consente di considerare maggiormente tutelata la posizione del soggetto che rinuncia o transige, anche in termini di maggiore genuinità e spontaneità del consenso.

Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del *whistleblower*, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.

9.1. Tutela della riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (art. 29 e 32) e del D.lgs. 196/2003 (art. 2-quaterdecies).

L'RPCT, gestore delle Segnalazioni, provvede ad acquisire, attraverso la piattaforma informatica o altro canale utilizzato per inviare la comunicazione, il consenso del segnalante a rivelare l'identità.

La tutela deve essere garantita in tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti.

Ciò vale:

- nell'ambito della gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC, ivi inclusi i casi in cui la stessa ANAC, ricevendo segnalazioni che non rientrano nella propria competenza, sia tenuta a trasmetterle all'autorità amministrativa competente (ad esempio all'Ispettorato della funzione pubblica, all'ACGM, all'ART, alla Corte dei Conti). In tale ultimo caso, la stessa autorità amministrativa competente è tenuta a garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- nell'ambito della gestione delle segnalazioni interne da parte delle amministrazioni/enti.

Nel caso in cui la Segnalazione comporti l'instaurazione di un procedimento penale, la riservatezza del Segnalante sarà tutelata nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p. che impone l'obbligo di segretezza degli atti delle indagini preliminari sino al momento in cui l'indagato non abbia il diritto ad averne conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Qualora si tratti, invece, di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 24/2023).



Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione, e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e/o persona coinvolta, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona Segnalante alla rivelazione della propria identità.

In tal caso sarà previamente trasmessa al Segnalante una comunicazione scritta con le motivazioni che richiedono il disvelamento della sua identità. Nel caso in cui l'identità del Segnalante debba essere rivelata perché indispensabile a garantire la difesa della persona coinvolta sarà dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Va poi sottolineato che il decreto, nell'ottica di estendere quanto più possibile il sistema delle tutele, ha riconosciuto che la riservatezza dell'identità vada garantita, salvo quanto previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, anche a soggetti diversi dal Segnalante, ovvero:

- alla persona coinvolta, intesa quale persona menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
A sostegno della persona segnalata, e del suo diritto di difesa, il citato decreto ha altresì riconosciuto che nelle procedure di segnalazione interna ed esterna, tale soggetto possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- al facilitatore che assiste il Segnalante (sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza);
- alle persone implicate in quanto menzionate nella segnalazione o nella divulgazione pubblica (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La riservatezza viene garantita anche nel caso di Segnalazioni effettuate in forma orale nonché qualora dovessero pervenire a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le Segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

Ad ulteriore rafforzamento della tutela alla riservatezza, la segnalazione del whistleblower è esclusa dall'accesso proposto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990. La documentazione non può, pertanto, essere oggetto di visione, né di estrazione di copia da parte del richiedente, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/1990.

Con riferimento alla divulgazione pubblica, la protezione della riservatezza non si applica nel caso in cui la persona segnalante abbia intenzionalmente rivelato la sua identità mediante, ad esempio, piattaforme web o social media. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui il soggetto si rivolga direttamente ad un giornalista. In tal caso, infatti, restano ferme le norme sul segreto professionale dei giornalisti, con riferimento alla fonte della notizia.



Nel caso in cui, invece, colui che effettua la divulgazione non riveli la propria identità (ad es. utilizzando uno pseudonimo o un nickname nel caso di social) tali divulgazioni sono equiparabili alle segnalazioni anonime. In quest'ottica, è opportuno che le divulgazioni pubbliche "anonime", ove possibile, (ad esempio da organi di stampa o piattaforme web), siano registrate/catalogate e conservate da parte dell'Ente che ne ha conoscenza, rendendo così possibile un richiamo ad esse da parte del segnalante che intenda disvelare la propria identità ed essere tutelato nel caso in cui subisca ritorsioni a seguito della divulgazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

9.2. Tutela in materia di trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni (c.d. *Whistleblowing*) avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di eventuali altre leggi e/o regolamenti applicabili. In particolare, saranno trattati sia i dati personali del Segnalante, in caso di Segnalazione nominativa, sia i dati personali del soggetto segnalato (e.g. nome, cognome, posizione ricoperta, etc.) che i dati personali di eventuali terzi soggetti, nonché ogni ulteriore informazione raccolta nel contesto delle indagini che sia necessaria e adeguata ad accertare e verificare la fondatezza o meno della Segnalazione.

La tutela dei dati personali viene pertanto assicurata non solo alla persona Segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. Ue 679/2016) in merito ai dati trattati nell'ambito della gestione delle Segnalazioni è l'ASP ISMA; l'Ente ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o Data Protection Officer o DPO) ai sensi dell'Articolo 37 del GDPR, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: dpo@ismaroma.it.

Resta inteso che eventuali trattamenti di dati personali eseguiti da personale impiegato, dirigente ed organi di indirizzo/vigilanza/rappresentanza nell'ambito del processo di gestione delle Segnalazioni e delle rispettive competenze rientrano nelle responsabilità degli incaricati del trattamento dei dati personali in conformità alle previsioni di legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente strumento normativo nonché dagli strumenti normativi interni. Il processo di gestione delle Segnalazioni è improntato al principio di "garanzia di riservatezza e anonimato" e al "principio di riservatezza del Segnalante" e pertanto nelle more del processo interno di accertamento sarà garantita la massima riservatezza.

Le istruzioni impartite dal Titolare regolano gli adempimenti in materia di privacy che gli incaricati pongono in essere nell'ambito del processo di ricezione, analisi e trattamento, nonché conservazione, custodia ed archiviazione delle Segnalazioni. Nell'ambito della procedura di gestione delle Segnalazioni relative ai dipendenti, i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa in materia nonché

regolamentazione interna, ivi inclusa l'eventuale comunicazione dei fatti contestati, dell'identità del responsabile della procedura interna di gestione della Segnalazione, delle funzioni coinvolte nella Segnalazione nonché delle modalità per esercitare il diritto di accesso ai dati e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, in quanto compatibili con la procedura di investigazione interna.

Non dovrà mai essere rivelata al segnalato, salvo i casi previsti dalla legge, l'identità del Segnalante al fine di evitare ritorsioni, minacce, violenze, ecc. e tutelare la riservatezza di quest'ultimo.

Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, quali quello di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per dare alle stesse adeguato seguito e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Della cancellazione dei dati, nonché della distruzione della documentazione inerente alla segnalazione, è formato verbale a cura del RPCT, nel quale l'unico riferimento presente alla trattazione della segnalazione è la codifica attribuita alla stessa.

I dati personali che non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente¹⁵.

Resta ferma la possibilità per il soggetto interessato, compreso il Segnalato, presunto autore dell'illecito, di esercitare i propri diritti con le modalità previste dall'art. 160 del decreto legislativo n. 196/2003. Tale norma prevede la possibilità per l'interessato di richiedere al Garante accertamenti sulla conformità del trattamento dei propri dati, il quale fornisce riscontro circa l'esito di tale verifica.

Ciò premesso, laddove sussista il rischio che dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante e che si possa compromettere la capacità di verificare efficacemente la fondatezza della Segnalazione o di raccogliere le prove necessarie, l'esercizio di detti diritti è escluso, limitato o ritardato, conformemente all'articolo 2-undecies, comma 1, lett. f) del del D.lgs n. 196/2003 e a quanto stabilito dalle applicabili disposizioni di legge. In nessuna circostanza il Segnalato, o terzi soggetti, potranno esercitare i propri diritti di accesso per ottenere informazioni sull'identità del Segnalante, salvo sia accertato, anche con sentenza di primo grado, che quest'ultimo abbia effettuato una Segnalazione in malafede.

9.3. La tutela da ritorsioni

Non è tollerata alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del Segnalante e dei soggetti ed enti di cui all'art. 3, comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023 per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione come previsto all'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

In particolare, il riferimento è a:

¹⁵ Art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 24/2023



-
- persone che segnalano denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
 - facilitatori;
 - persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
 - colleghi di lavoro della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
 - enti di proprietà della persona Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

L'applicazione delle misure di protezione contro ritorsioni e/o misure discriminatorie è subordinata alle seguenti condizioni:

- il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n.24/2023;
- è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio".

I motivi che inducono la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente la violazione sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

In difetto di tali condizioni:

- le segnalazioni, divulgazioni pubbliche e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica;
- analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità previste dal legislatore¹⁶, la tutela prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione e al Segnalante è irrogata una sanzione disciplinare nel caso in cui venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, nei casi di dolo o colpa grave.

Le forme di tutela previste dall'art. 16, co. 4 del D.Lgs. n. 24/2023 si applicano anche nei casi di Segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona Segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di Segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'art. 6 del medesimo Decreto.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate, dai soggetti sopra individuati, esclusivamente ad ANAC¹⁷, il cui compito sarà quello di accertare che la ritorsione sia conseguente alla segnalazione di illeciti e, in caso positivo, applicare la sanzione prevista dal legislatore¹⁸.

Si specifica che, salvo adire le vie legali, gli ISMA provvederanno ad adottare le azioni ritenute più opportune contro chiunque dovesse porre in essere, o minacciare di porre in essere, atti di ritorsione contro lo stesso Segnalante.

Resta possibile, nel caso in cui il Segnalante ritenesse di aver subito una ritorsione a causa della Segnalazione effettuata, informare il Gestore delle Segnalazioni, il quale, comunque, si attiverà per tutelare il Segnalante secondo quanto previsto dalla legge.

In particolare, saranno considerati nulli tanto il licenziamento ritorsivo del Segnalante (che ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi della normativa applicabile), quanto il mutamento di mansioni ex art. 2103 del Codice civile ed ogni altra misura ritorsiva o adottata nei suoi confronti e collegata, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione effettuata.

¹⁶ L'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023 prevede, come ulteriore forma di tutela, la limitazione della responsabilità per rivelazione e diffusione di alcune categorie di informazioni. Conseguentemente, secondo ANAC *"non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:*

- *coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o*
- *relative alla tutela del diritto d'autore o*
- *alla protezione dei dati personali ovvero*

se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge".

¹⁷ Laddove la comunicazione di ritorsione pervenga erroneamente a soggetti pubblici o privati, invece che ad ANAC, tali soggetti sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmettere ad ANAC la comunicazione, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che l'ha effettuata.

¹⁸ L'art. 21, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023 prevede la competenza di ANAC in merito all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.



Da ultimo, in caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l'ANAC informa immediatamente il Dipartimento della Funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza.

9.4. Misure di sostegno

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del Segnalante, sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È, pertanto, previsto, sul sito istituzionale dell'ANAC, un apposito elenco degli Enti del Terzo settore che garantiscono, sia al Segnalante che al segnalato, una forma di tutela in senso ampio e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

10. Diffusione e aggiornamento

Il presente Regolamento è diffuso a tutto il personale ISMA tramite posta elettronica ordinaria ed è pubblicata nella sezione dedicata del sito internet istituzionale www.ismaroma.it. La procedura è soggetta a revisione e aggiornamento periodico da parte dell'ASP ISMA.

